

Indirizzo di saluto

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente della Corte di cassazione

PIETRO GAETA

Procuratore Generale della Corte di cassazione

AURORA NOTARIANNI

Direttore Generale AGI

Coordinatori: Stanislao De Matteis e Rossana Giannaccari, magistrati referenti della formazione decentrata della Corte di cassazione

Relazioni

Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali a confronto

ROBERTO BELLÈ

Consigliere Sezione Lavoro della Corte di cassazione

CARLO ALBERTO NICOLINI

Docente a contratto Università di Macerata

GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI

Professoressa Associata Università di Torino

OLGA PIRONE

Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione

Conclusioni

GIUSEPPE LUDOVICO

Professore Associato Università Statale di Milano



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

*Struttura di formazione decentrata
della Corte di cassazione*



Avvocati Giuslavoristi Italiani

*La natura giuridica del T.F.R. dovuto al
Fondo di tesoreria: retribuzione del
lavoratore o contribuzione dell'INPS?*

ROMA, MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026

ORE 15.00

CORTE DI CASSAZIONE

AULA MAGNA E VIRTUALE TEAMS

Oggetto: La qualificazione giuridica del T.F.R. dovuto a partire dal 1° gennaio 2007, in mancanza di destinazione al sistema di previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria dell'INPS dai datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti ai sensi dell'art. 1, commi 755 e ss., della l. 27 dicembre 2006, n. 296, ha generato all'interno della Sezione Lavoro della Cassazione un contrasto interpretativo tra l'orientamento che ne conferma la tradizionale natura retributiva e il più recente indirizzo che ne afferma la natura contributiva.

La qualificazione della somma da versare al Fondo di Tesoreria - in termini di contributo oppure di retribuzione - si riflette inevitabilmente sull'esito della lite, modificando l'ambito di intervento dei due Fondi

Qualora, infatti, dovesse ritenersi che la quota da versare al Fondo di Tesoreria mantenga inalterata la sua natura retributiva, nulla osterebbe alla coesistenza dei due Fondi, con intervento di quello di Garanzia, ai sensi della legge n. 287 del 1982, in caso di credito insoddisfatto per inadempimento datoriale. Viceversa, ove si dovesse affermare che l'accantonamento abbia natura contributiva e la successiva prestazione per T.F.R. sia meramente previdenziale, andrebbe ipotizzato l'intervento esclusivo del Fondo di Tesoreria, anche in ipotesi di omesso versamento delle quote mensili.

Poiché la questione assume carattere di massima di particolare importanza, Cass. n. 25175 del 2025 ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto interpretativo sollevato da alcune pronunce della Sezione Lavoro che, discostandosi «consapevolmente» (così l'ordinanza interlocutoria al punto 8.1.) dal pacifico orientamento accolto fino a quel momento dai giudici di legittimità (tra le molte che riconoscono, sotto diversi profili, l'immutata natura retributiva del T.F.R. dovuto al Fondo di Tesoreria, v. Cass. 19 giugno 2024, n. 16928; Cass. 22 agosto 2023, n. 25025; Cass. 8 giugno 2023, n. 16266), hanno riconosciuto la natura contributiva degli accantonamenti del t.f.r. dovuti al Fondo di Tesoreria ai sensi dell'art. 1, commi 755 e ss., della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguente qualificazione in termini di prestazione previdenziale dell'importo che il lavoratore ha diritto di ricevere dal medesimo Fondo (v. con intento sistematico Cass. 22 agosto 2023, n. 25035; Cass. 24 agosto 2023, n. 25207 e 25208; Cass. 30 aprile 2024, n. 11569).

Quest'ultimo indirizzo interpretativo, che è sorto a quasi vent'anni di distanza dall'entrata in vigore della suddetta legge, ha sollevato in dottrina non poche perplessità in ragione delle notevoli implicazioni di carattere sostanziale e processuale che derivano dall'affermata natura contributiva e previdenziale del T.F.R., rispettivamente, dovuto al Fondo di Tesoreria e da quest'ultimo erogato al lavoratore. Ed è proprio condividendo le critiche avanzate dalla dottrina che una recente ordinanza (Cass. 16 aprile 2025 n. 10082), ponendosi altrettanto consapevolmente in contrasto con il recente orientamento, ha ribadito – con intento ricostruttivo - la correttezza dell'indirizzo precedente evidenziando i rischi insiti nella contraria affermazione della esclusiva natura previdenziale delle quote di T.F.R. dovute e non versate al Fondo di Tesoreria, rendendo così

palese il contrasto interpretativo che ha indotto l'ordinanza in commento a rimettere la questione all'intervento delle Sezioni Unite.

Le ragioni del contrasto risiedono, in verità, in alcuni ambigui elementi testuali del dettato legislativo che l'indirizzo favorevole alla natura contributiva del T.F.R. adduce a sostegno di tale qualificazione, sebbene quest'ultima, al di là dell'argomento letterale, andrebbe verificata anche sul piano sistematico e degli effetti che ne derivano sulla tutela del credito del lavoratore.

Dalla motivazione dell'ordinanza interlocutoria (v. punto 11) traspare un certo favore per la tesi che conferma la natura retributiva del T.F.R. dovuto al Fondo di Tesoreria che continuerebbe in questo modo a coesistere nello stesso ambito con il Fondo di Garanzia, intervenendo quest'ultimo nei limiti degli importi non corrisposti dal datore di lavoro insolvente.

Se il pronunciamento delle Sezioni Unite confermerà questo indirizzo interpretativo, il datore di lavoro, conservando intatta la titolarità passiva dell'obbligazione retributiva, non potrà essere qualificato come *adiectus solutionis causa*, continuando il lavoratore ad assumere la legittimazione attiva alla domanda di ammissione al passivo per le quote di T.F.R. non versate al Fondo di Tesoreria per le quali avrebbe anche diritto di agire nei confronti del committente solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.

Ove, invece, dovesse prevalere la tesi che sostiene la natura contributiva del T.F.R., l'intervento delle Sezioni Unite dovrebbe affrontare, onde evitare possibili questioni di costituzionalità e di non conformità al diritto europeo, lo snodo cruciale del profilo della prescrizione, quale limite principale opposto da Cass. n. 10082 del 2025 all'indirizzo di segno contrario, e quindi affermare l'automaticità piena delle prestazioni con i conseguenti problemi di sostenibilità finanziaria.

Appare, pertanto, utile una riflessione che consenta di valutare l'importanza della questione e degli effetti collegati alla qualificazione giuridica del T.F.R., esaminando *funditus* le argomentazioni che hanno indotto i giudici di legittimità a discostarsi dall'orientamento che sembrava ormai consolidato.

Il seminario si propone di esaminare le diverse prospettive e dare impulso al dibattito sul tema.

Metodologia: La sessione dei lavori è dedicata al confronto fra giudici di legittimità e di merito e accademici sul tema trattato e le sue ricadute sotto un profilo sia sostanziale sia processuale.

Destinatari: Il corso, da svolgere in modalità blended, è rivolto ai Giudici di merito, ai Consiglieri della Corte di cassazione, ai Consiglieri della Procura generale della Corte di cassazione, ai Consiglieri di Stato, all'Accademia, agli Avvocati, e all'Avvocatura dello Stato, nonché ai laureati in tirocinio presso la